

Calissano. Non è in queste condizioni ch'io possa provocare un voto della Camera. Preferisco aderire al desiderio del ministro e contentarmi dei 25 chilometri. (*ilarità*).

Presidente. L'onorevole Cavagnari ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Uguale trattamento verrà fatto ai Comuni che procedano a nuova costruzione o alla ultimazione di strade rimaste in sospenso per la legge 19 luglio 1894 e destinate a raccordare frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune. »

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

Cavagnari. Poichè l'onorevole ministro e la Commissione accettano questa aggiunta, la quale è sufficientemente giustificata, io rinuncio a parlare.

Presidente. Onorevole relatore...

Tedesco, relatore. La Commissione, d'accordo con l'onorevole ministro, accetta l'emendamento del collega Cavagnari, però con una modificazione, sopprimendo cioè le parole: « a nuova costruzione » ed aggiungendo il numero della legge del 19 luglio 1894, che è il numero 338.

Presidente. Sta bene. Allora verremo ai voti.

Anzitutto metterò a partito quest'ordine del giorno proposto dall'onorevole Rubini, in sostituzione del suo emendamento.

« La Camera invita il Governo a presentare in novembre un'aggiunta all'attuale disegno di legge, con la quale i benefici di essa siano estesi ai porti classificati. »

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Il Governo accetta, con la dichiarazione già fatta, che cioè, in seguito agli studi che dovranno farsi, non risulti che per far questo debbano portarsi gravi oneri al bilancio.

Presidente. Pongo a partito quest'ordine del giorno.

(*È approvato*).

Pongo ora a partito l'emendamento dell'onorevole Lucchini accettato dal Governo e dalla Commissione, col quale all'articolo 1 dopo le parole: « stazione ferroviaria omonima » si aggiungono queste altre: « o all'approdo omonimo del piroscavo postale. »

(*È approvato*).

Viene ora l'aggiunta dell'onorevole Cavagnari che rileggo così come è stata modificata dalla Commissione:

« Uguale trattamento verrà fatto ai Comuni che procedano alla ultimazione di strade rimaste in sospenso per la legge 19 luglio 1894 numero 338 e destinate a rac-

cordare frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune. »

Cuzzi. Domando di parlare.

Presidente. Su che cosa?

Cuzzi. Per chiedere al ministro se egli ritenga che l'emendamento già approvato dell'onorevole Lucchini s'intende ripetuto qui, dopo le parole: « colla stazione centrale ferroviaria. »

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. No.

Presidente. Permetta: quello che è votato è votato.

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. La discussione vertita fra me e l'onorevole Rubini riguardava proprio la impossibilità di estendere il secondo capoverso, impossibilità che io ho sostenuto.

Credaro. Vi è poi la mia aggiunta.

Presidente. È stata già compresa nel primo comma.

Rava. E i venticinque chilometri?

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Sono stati messi.

Presidente. Pongo allora a partito l'intero articolo 1° che rimane così formulato:

« I Comuni che entro otto anni dalla pubblicazione della presente legge costruiranno la strada o parte di strada di accesso alla stazione ferroviaria omonima, o all'approdo omonimo del piroscavo postale, avranno diritto ad un sussidio dello Stato in ragione della metà della spesa effettiva, e ad un sussidio della Provincia in ragione del quarto.

« Ai Comuni che nell'indicato tempo costruiranno la strada di accesso alla più vicina stazione ferroviaria, saranno accordati eguali sussidi, ma soltanto nel caso in cui la strada misuri una lunghezza non maggiore di 25 chilometri, compresa quella delle strade esistenti, qualora ad esse si debba collegare.

« Uguale trattamento verrà fatto ai Comuni, che procedano alla ultimazione di strade rimaste in sospenso per la legge 19 luglio 1894, n. 338 e destinate a raccordare frazioni o borgate colla stazione centrale ferroviaria dello stesso Comune. »

(*È approvato*).

Art. 2.

« Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge i Comuni provvederanno con le norme dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, alla formazione degli elenchi delle strade di accesso a stazioni ferroviarie, che